Imi e salvataggi aziendali

Le 4 stagioni della crisi industriale

Oggi prende il via il maxi-convegno dell'Istituto mobiliare - Un bilancio di trenta anni

Le due giornate dell'Imi

I lavori del convegno iniziano questa mattina alle ore 9 nella sala S. Siglienti con l'introduzione del presidente dell'Imi Luigi Arcuti. Seguiranno le relazioni di Enrico Filippi (La politica industriale ed i riflessi sulle crisi e sui risanamenti delle imprese); Bernardini Libonati (Mercato e crisi dell'impresa); Carlo Scognamiglio (Le crisi d'impresa nella teoria economico-industriale); Natalino Irti (Il giurista dinanzi alla crisi dell'impresa); Renzo Costi (Strumenti finanziari per il risanamento delle imprese in crisi: profili giuridici). Sono previsti gli interventi dei ministri Goria e De Michelis.

Nella giornata di venerdì saranno presentate le relazioni di Luigi Guatri (*Le crisi d'impresa nell'ottica aziendale*); Alberto Maffei-Alberti (Conservazione dell'impresa in crisi e procedure concorsuali); Gualtiero Brugger (Presupposti operativi e finanziari dei piani di risanamento delle imprese); Mario Casella (Esercizio d'impresa in crisi e procedure concorsuali); Angelo Provasoli (*Le procedure concorsuali finalizzate alla conservazione* ed al risanamento delle imprese in crisi); Luigi Conti (Problemi penali degli operatori bancari). Concluderà i lavori una tavola rotonda con Mino Martinazzoli, Giuliano Amato, Gustavo Minervini, Cesare Romiti, Agostino Gambini diretta dal presidente della Consob Franco Piga.

ROMA — All'inizio fu il Fondo per l'industria meccanica (Fim) gestito dall'Istituto mobiliare italiano per conto dello Stato. Finanziò imprese decotte, ai primi anni Cinquanta, ed un gruppo di queste diventarono proprietà dello Stato. Pochi ricordando che l'Efim, Ente di gestione industria manifatturiera, è nato proprio così. A oltre trent'anni l'Imi organizza oggi il maxiconvegno su «Crisi e risanamento dell'impresa», propone un bilancio degli interventi nelle crisi industriali ininterrotte che caratterizzano l'economia del nostro tempo. L'origine dell'iniziativa — le diminuzioni del diritto di credito che l'Imi ha dovuto subire nella gestione della Legge Prodi di commissariamento straordinario — ha poca importanza perché il bilancio s'impone.

L'itinerario Fim-Efim, dal soccorso finanziario all'acquisizione dell'impresa nelle partecipazioni statali, nessuno vuole oggi ripercorrerlo. Anche se farebbe bene a molte imprese a partecipazione statale essere più attive, oggi, nel *mercato dell'usato*, nell'acquisire e riciclare patrimoni industriali in crisi. È un problema di capacità imprenditoriale, non di «pubblicizzazione surrettizia, poiché i gruppi privati queste operazioni le fanno ogni volta che servono a potenziare la loro posizione ad un costo ed in tempi minori di quelli che richiede l'innovazione partendo da zero.

Quella prima stagione dell'intervento pubblico fu seguita dalla *gepizzazione*. L'Imi, insieme a Eni, Iri ed Efim, avrebbero dovuto avere nella Gepi una agenzia per il riciclaggio delle imprese industriali che vanno in crisi, specie nelle piccole e medie dimensioni. Ma quando si dice *gepizzazione* si intende lo sviluppo di un inferno assistenziale, non la creazione di purgatorio di rigenerazione. La Cassa integrazione guadagni «senza principi», senza veri condizionamenti, è la fedele compagna della Gepi. E se l'imprenditore pubblico vi proietta il proprio burocratismo, animato solo da potenti appetiti clientelari, i privati hanno ben poco da dire visto che di quel tipo di Cig hanno fatto l'uso più largo possibile.

Se mettiamo da parte il progetto di *piani di settore*, richiesti dalla 575, legge mai divenuta operativa nel suo decennio di vita, *ci accorgiamo* che la vera *terza stagione* dell'intervento pubblico è proprio quella *Legge Prodi* di cui oggi si farà il processo. Erede legittima perché i piani di settore non sono diventati significati per *la mancanza di una politica industriale*, come si usa ripetere da più parti. Ognuno ha la *sua* politica industriale. La *politica industriale* dell'ultimo decennio voleva, dichiaratamente, liberare l'imprenditore di traguardi programmati e di regole di condotta. Ciò che residua, da una tale politica, è proprio il commissariamento straordinario alla Prodi. Ha un bel dire il ministro che gli dette il *nome* che è poi stata snaturata nella gestione. Resta il fatto che misure più organiche — e si poteva cominciare dalla modifica delle procedure fallimentari, in modo da facilitare l'ingresso di nuovi imprenditori nell'impresa decotta — non si sono volute nemmeno tentare.

E che della possibilità di *merchant banking*, di interventi finanziari combinati in cui acquisto e rilancio siano due facce della stessa operazione, appena se ne parla ora.

Così arriviamo alla quarta stagione, l'attuale, che vorrebbe ispirarsi all'idea di un «mercato delle imprese» a cui partecipano, con identità di metodi e di scopi, banche e società finanziarie intermediarie specializzate (queste in realtà sono le *merchant bank*), gruppi imprenditoriali pubblici e privati. Il mercato dell'usato, in fatto di complessi imprenditoriai, si presenta ora come una fonte di guadagno, un gioco affascinante in cui ci sono vincitori e perdenti — come in ogni *liquidazione* — ma che ha la sua logica intima nella crescita di un libero mercato.

Ciò che residua, curiosamente, è la *job creation*, una azione pubblica di promozione ed assistenza diffusa capillarmente, rivolta al singolo anche quando vi partecipa la grande impresa (di solito per liberarsi di posti di lavoro). La «creazione di lavoro» si identifica con la capillare «creazione d'impresa» ed ha i due principali strumenti nella offerta di capitale anticipato, di *formazione* (corsi di cultura imprenditoriale e professionale) e di *servizi* (assistenza e consulenza fino al decollo dell'impresa, di natura tecnica, amministrativa e finanziaria). La legge sul Mezzogiorno, il Piano decennale per l'occupazione e la legge Marcora per la successione di cooperative ad imprese in crisi sono centrati così.

Da un lato, il salvataggio e la promozione diventano organici alla politica e alla finanza pubblica; dall'altro, vengono privatizzati, rimessi nelle mani di imprenditori e lavoratori. Il quadro in cui ciò avviene è però ancora caotico. Il legislatore e il potere pubblico hanno rimosso le loro responsabilità anziché assumerle con i nuovi soggetti. E questo dovrà emergere alla due giorni dell'Imi.

Renzo Stefanelli

Quando il fisco non conosce l'agroimpresa

L'attuale struttura del prelievo analizzata in una tavola rotonda al Cref (Centro ricerche economiche finanziarie) - Il progetto di legge per le successioni giace ancora in Parlamento

ROMA — L'attuale struttura del prelievo fiscale è in netto contrasto con l'obiettivo, pur fatto proprio anche dal governo, di sollecitare lo sviluppo imprenditoriale dell'agricoltura. Sull'argomento si è tenuta martedì una tavola rotonda, organizzata dal Centro di ricerche economiche e finanziarie, a cui hanno preso parte Alfonso Liguori (Coldiretti) Pietro Medici (Confagricoltura) e Gianfranco Ronga (Confcoltivatori) tutti esperti fiscali delle organizzazioni imprenditoriali.

C'è un progetto di legge per modificare il regime delle successioni ma è rimasto impigliato in Parlamento. Per cui la quota esente è ancora 30 milioni (se ne propongono 120) per cui chi prosegue l'impresa ereditata da un congiunto deceduto si trova a perdere, per via fiscale, una parte del patrimonio, che è poi lo *strumento di lavoro*. D'altra parte, il regime successorio va modificato sotto altri profili, riconoscendo l'apporto dei congiunti che hanno lavorato con il titolare deceduto, e premiando (anziché tassarli) i conferimenti di aziende o parti di aziende che hanno lo scopo di potenziare l'impresa.

L'esenzione di queste operazioni dovrebbe estendersi a ogni forma di trasferimento con precisi scopi di sviluppo: oggi invece persino il conduttore a titolo principale paga l'8% di imposta di registro in caso di acquisizione di terreni ed impianti agricoli. Non c'è, in sostanza, una distinzione fra *strumento di lavoro*, qual è il capitale fisso dell'impresa condotta direttamente, ed investimento fondiario quale bene rifugio. Il ministero dell'Agricoltura, pur avendone il compito, non «contratta» le impostazioni adottate per suo conto dai titolari della politica finanziaria dello Stato.

Molto discussa l'operazione di revisione del catasto che si concluderà nell'87. Si prevede il raddoppio dei valori imponibili accertati a quattromila miliardi. La contabilità nazionale, tuttavia, mette in evidenza che non vi sono quattromila miliardi di utili netti nel settore. Qualcuno ritiene questa soluzione il meno peggio. Tutte le organizzazioni imprenditoriali propongono, con qualche variante, una *autodichiarazione* da cui risultino sia eventuali potenziamenti produttivi, sia i disinvestimenti ed eventualmente le distruzioni dovute ad eventi naturali.

Si è parlato anche del regime Iva che vede spesso l'impresa agricola pagare l'imposta senza possibilità di recuperarla.

Le organizzazioni imprenditoriali appaiono scoraggiate dal porre i ministeri dell'Agricoltura e delle Finanze di fronte all'esigenza che la manovra delle imposte giochi un ruolo attivo — come avviene nell'industria e nel settore finanziario — nel sollecitare l'iniziativa imprenditoriale e gli investimenti, la formazione di capitale produttivo. E questo nonostante che, a parole, si esalti il ruolo (ed i vincoli) che l'impresa agricola ha nella corretta gestione delle risorse naturali e dell'ambiente.

Un accenno di politica fiscale attiva c'è stato soltanto nel progetto di Piano agricolo nazionale ma è rimasto senza seguito come, del resto, lo stesso piano. Il testo della tavola rotonda viene pubblicato, insieme alla documentazione raccolta, sulla rivista *Matecon*.

La distribuzione cambia, ma in che modo?

Un esame della pubblicazione del ministero dell'industria sui caratteri strutturali del sistema commerciale del nostro paese - La partenza obbligata al 1971 e al varo della legge 426 - Ancora sensibili differenze con le realtà europee

ROMA — L'esame della pubblicazione del ministero dell'Industria e Commercio «Caratteri strutturali del sistema distributivo al 1° gennaio '85» non mostra notevoli variazioni della rete commerciale rispetto all'anno precedente, solo dall'analisi dei dati relativi a un lungo periodo emergono le lente trasformazioni in atto. Punto di partenza obbligato è il 1971, anno in cui è stata varata la legge 426 che avrebbe dovuto modificare la rete distributiva sia quantitativamente che qualitativamente.

La legge non si limitava a costruire barriere amministrative per frenare l'entrata di nuovi operatori e riequilibrare l'offerta di punti di vendita alla domanda ma introduceva il principio della programmazione affidandone la gestione ai comuni. A quindici anni dal varo della 426 e in un momento in cui da più parti si chiede una revisione della normativa è opportuno verificare le variazioni che si sono verificate nel periodo in cui questa ha operato.

La tabella 1 riporta le variazioni intervenute nella rete commerciale al dettaglio nel periodo 1971-1981 e 1981-84. Le considerazioni che si possono fare sono queste: la crescita del numero di esercizi è continuata anche se in misura inferiore ai periodi precedenti; l'incremento della domanda è stato assorbito solo in parte dalla grande distribuzione. Infatti il numero di supermercati e di grandi magazzini, nonostante il sensibile sviluppo, è ancora notevolmente inferiore a quello degli altri paesi europei; si è manifestata una dinamica nettamente differenziata tra i settori alimentari e non alimentari.

Per valutare le variazioni intervenute si deve far riferimento a una misura obiettiva della produttività. Le misure possibili sono due: il valore aggiunto per addetto e il rapporto tra i consumi commercializzati e il numero di esercizi (o di addetti). Il secondo metodo di misura permette di valutare anche le variazioni intervenute nella tipologia degli esercizi.

Difatti se l'ammontare dei consumi che passano attraverso i canali commerciali è aumentato più del numero dei negozi è evidente che si è verificato un recupero di efficienza.

Questo aumento di produttività non comporta necessariamente un incremento del valore dei servizi forniti (per il commercio la produzione è data dai servizi di distribuzione che sono difficilmente quantificabili) ma è dovuto a una loro razionalizzazione, ad esempio all'introduzione del self-service o alla costituzione di centri commerciali capaci di distribuire le stesse quantità di merci con minori costi.

Esaminando congiuntamente le tabelle 1 e 2 si può osservare che per il settore alimentare a un incremento dei consumi finali delle famiglie di circa il 17% nel periodo 1971-81 e del 4% tra l'81 e l'84 si è avuta una riduzione dei punti di vendita rispettivamente di circa il 14% e il 5%. Questo indica un notevole incremento di produttività nel senso già precisato.

Poiché l'incremento di supermercati non è stato tale da assorbire l'incremento della domanda né da giustificare la riduzione di esercizi alimentari tradizionali deve essersi sviluppato contemporaneamente un tessuto di medie imprese (minimercati, superettes, ecc.) sul numero delle quali mancano informazioni aggiornate ma che è visibile dall'incremento del numero medio di addetti per negozio esposto nella tavola successiva.

Per il settore non-alimentari nel periodo 1971-81 si è verificata una crescita dei consumi di circa il 31% a cui è seguito un aumento leggermente inferiore (26%) di esercizi, ma nel periodo successivo 1981-84 nonostante si sia verificata una riduzione dei consumi, non è stato possibile frenare la crescita del numero di negozi.

Possiamo pertanto identificare due tipi di esercizi che distribuiscono due diversi tipi di prodotti. Uno è costituito da negozi che distribuiscono prodotti alimentari di largo consumo (esclusi i prodotti freschi) che abbisognano di scarsi servizi, per i quali la rete moderna permette di ridurre i costi riducendo al minimo i servizi forniti. L'altro da negozi che distribuiscono beni che richiedono una commercializzazione più attenta e un servizio più accurato (gran parte dei non alimentari, ma anche le boutique del pane o del formaggio) dove sono favorite le medie e piccole imprese.

In conclusione le trasformazioni ci sono state e non di piccola entità ma è mancata la programmazione, e il filtro alle nuove imprese non è stato sufficiente a frenare la polverizzazione di esercizi in alcune categorie merceologiche.

Carlo Putignano

Tab. 1 - ESERCIZI COMMERCIALI AL MINUTO

	1971 (1)	1981 (1)	1984 (2)	incremento 1981/1971	percentuale 1984/1981
ALIMENTARI	409.396	353.777	336.171	– 13,59	– 4,98
di cui					
supermercati	609	1.521	1.959	+249,75	+28,79
NON ALIMENTARI	397.587	550.389	328.717	+ 25,86	+ 5,66
di cui					
grandi magazzini	550	778	797	+ 41,45	+ 2,44
TOTALE	806.983	854.165	864.888	+ 5,80	+ 1,25

(1) dati Istat; (2) dati Minindustria

Tab. 2 - CONSUMI FINALI DELLE FAMIGLIE (1)

	1971	1981	1984	incremento 1981/1971	percentuale 1984/1981
ALIMENTARI (2)	14.323	16.708	17.373	+16,65	+3,98
NON ALIMENTARI (2)	6.434	8.444	7.795	+31,24	–7,68

(1) Istat-Conti economici trimestrali; (2) miliardi di lire ai prezzi del 1970

Tab. 3 - ADDETTI NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO (1)

	1971		1981		
	numero addetti	addetti per unità	numero addetti	addetti per unità	incremento perc. '81/71
ALIMENTARI	735.223	1,80	675.155	1,91	+6,1
NON ALIMENTARI	834.941	2,10	1.080.753	2,18	+3,8
TOTALE	1.570.169	1,95	1.755.908	2,06	+5,6

(1) censimento Istat

Tributi locali: un nuovo fardello per le imprese

ROMA — Il decreto legge n. 789 del 30 dicembre 1985 recante «provvedimenti urgenti per la finanza locale» contiene alcune disposizioni che si ripercuoteranno negativamente nell'ambito delle imprese. Sebbene la novità di maggiore rilievo sia contenuta nel Titolo secondo, ci riferiamo all'istituzione della Tassa per i servizi comunali di cui faremo seguito in una prossima nota, bisogna evidenziare che il decreto contiene una serie di aumenti «a pioggia» che colpiscono la maggior parte dei tributi locali.

Le tariffe dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni subiscono un aumento del 25 per cento. I Comuni, altresì, possono aumentare le tariffe così lievitate di un altro 30 per cento. Gli aumenti non sono di questa entità poiché viene meno l'addizionale del 17 per cento in vigore per il 1985. Per quanto riguarda l'aumento effettivo si deve vedere se per il 1985 i Comuni applicavano l'aumento facoltativo e se lo stesso aumento verrà deciso per il corrente anno. Per quanto riguarda questi due tributi in sede di conversione si deve chiarire il meccanismo dell'aumento poiché le disposizioni contenute nell'art. 24 non brillano per chiarezza.

Le tariffe delle tasse di occupazione temporanea (il plateatico) e permanente di spazi ed aree pubbliche subiscono un aumento del 25%. Anche in questo caso si perde l'addizionale del 17 per cento. L'aumento effettivo è del 7 per cento. Le addizionali sul consumo dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni saranno in ragione di lire 5,5 (a favore dei Comuni) e lire 5,5 (a favore delle Province) per ogni chilovattore consumato. Qui l'aumento rispetto al 1985 è del 10 per cento.

Le tasse sulle concessioni comunali aumentano del 10 per cento. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985. Pertanto, tutte le tasse in questione sono assoggettate all'aumento. Chi avesse effettuato il versamento con le vecchie tariffe deve provvedere al pagamento della differenza tenendo conto che i nuovi importi devono essere arrotondati alle 500 lire superiori.

Va segnalato che l'aumento è disposto nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1985, quando molti operatori avevano già versato le tasse con le vecchie tariffe. I versamenti integrativi sono avvenuti nei giorni successivi. In sede di conversione si devono regolamentare, per evitare l'applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento, i versamenti integrativi effettuati nel primo periodo del mese di gennaio. Il canone per la raccolta e la depurazione delle acque è elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. Nel 1985 il canone era di 150 lire, pertanto l'aumento è pari al 67 per cento.

Girolamo Ielo

Nuova beffa per la previdenza degli «autonomi»

ROMA — La vicenda previdenziale dei lavoratori autonomi è ancora una svolta contrassegnata dal perpetuarsi di ingiustizie profonde e sperequazioni intollerabili. Con il voto dell'art. 22 della legge finanziaria alle ingiustizie preesistenti si sta aggiungendo la beffa. Era doveroso dar corso anche se gradualmente alla parificazione dei trattamenti al minimo con gli ex lavoratori dipendenti. La legge n. 140 della primavera 1985, all'art. 7 disponeva tale criterio. Ma ciò che è assurdo e incomprensibile sono gli aumenti delle contribuzioni contemplati nell'art. 22 della legge finanziaria.

A fronte di un aumento delle uscite, in virtù di una prestazione pensionistica superiore di L. 20.000 mensili pari a L. 194 miliardi e 368 milioni per il solo comparto commercianti, si ha un incremento delle entrate pari a L. 371 miliardi 448 milioni (prendendo a base la quota capitaria per L. 584.000 iscritti all'Ivs per un reddito medio di 9 milioni annui).

Le modifiche apportate alla legge finanziaria aggravano il carattere iniquo delle contribuzioni. In buona sostanza si dilata su tutto il parco dei contribuenti il maggior costo e si riducono gradualmente le contribuzioni per i redditi più elevati. Infatti la vecchia proposta contemplata nella legge finanziaria un lavoratore autonomo con un reddito di 9 milioni annui, avrebbe pagato un contributo previdenziale pari al 16,80%, ora del 17,30%, del reddito se tale dato lo rapportiamo a un reddito annuo di 30 milioni l'incidenza della contribuzione passa all'8,1% rispetto all'8,65% del vecchio progetto.

Sta qui la gravità delle misure adottate. Ancora una volta la struttura interna della contribuzione previdenziale stabilisce chi più guadagna meno contribuisce.

Polizzotto presidente Assodistil

Giovanni Polizzotto è il nuovo presidente dell'associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e acquaviti (Assodistillatori) il cui consiglio direttivo lo ha eletto all'unanimità. Amministratore unico delle distillerie Reggiane Spa, con sede a Milano e stabilimento a Reggio Emilia Polizzotto succede al dimissionario Giancarlo Toschi.

A cinquant'anni dalla legge bancaria

Intermediari finanziari: nuovi mondi in un vecchio sistema

Nel 1986 la legge bancaria compie cinquanta anni. In questi ultimi tempi le trasformazioni e le innovazioni nel campo finanziario sono state (e continueranno ad essere) così intense — e così inediti risultano i movimenti nella mappa del potere finanziario: si pensi alla sola opportunità offerta agli scalatori (raiders) dai fondi comuni d'investimento — da far parlare di una vera e propria «rivoluzione finanziaria». È ben noto il pregio fondamentale della legge, consistente nella sua elasticità e adattabilità, ed il contestuale limite, dato, proprio per consentire tali elasticità, da una troppo ampia attività di produzione normativa attribuita ad un organo pur sempre amministrativo, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Un limite «acquisito» dalla legge bancaria è, invece, rappresentato da una insufficiente «rilettura» del significato della «funzione pubblica — che la legge afferma esplicare la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito — alla luce dell'art. 47 della Costituzione sulla tutela del risparmio. La caratterizzazione pubblica durante il regime fascista — al di là delle intenzioni degli autorevoli intellettuali che parteciparono alla redazione della legge — restava pur sempre forma pubblica di una sostanza privata, monopolistica od oligopolistica, che in quanto tale automaticamente acquisiva rilievo pubblicistico.

Tutt'altro significato ovviamente ha il «pubblico» nella Costituzione repubblicana e nella specifica parte in cui si tratta del risparmio, avendosi di mira i fini generali della sua tutela e della sua collocazione in un contesto di economia mista. Altro aspetto che si è andato negli anni definendo, ma non può dirsi conclusivamente sistematizzato, è il rapporto tra i poteri di controllo e di intervento che la legge bancaria attribuisce agli organi monetari — in primis, alla Banca d'Italia — e la regolazione della politica monetaria. I primi non dovrebbero avere vita e finalità totalmente autonome ma dovrebbero essere funzionali alla seconda: insomma, la cosiddetta vigilanza creditizia è «pour cause» attribuita alla Banca centrale, che è organo di politica monetaria. Ciò, però, solleva un problema più amplo, che è quello dei limiti di questa funzionalità e dei raccordi di Bankitalia e magistratura, da un lato, Parlamento, dall'altro.

La legge bancaria, nata nel '36, ha per altro subito nel tempo rilevanti operazioni di modificazione, quale quella di 10 anni dopo quando furono dettate norme per il controllo degli istituti di credito speciale che si sarebbero successivamente costituiti o l'altra del 1981 (la legge n.23) che rideterminava il regime di tali istituti, per finire ai provvedimenti legislativi di quest'anno che hanno recepito in Italia la direttiva Cee 77/780 sull'armonizzazione delle legislazioni bancarie comunitarie (che stabilisce norme, in particolare, sulla costituzione delle banche, sull'esperienza ed «onorabilità» che debbono possedere i banchieri, etc.).

Nei cinquanta anni di vita modifiche sono state apportate a questo o quel comparto del credito (dal credito fondiario ed edilizio, al credito alle opere pubbliche, per non parlare del credito agevolato, etc.) che si sono riflesse sulle modalità dei controlli previsti dalla legge bancaria. Da ultimo, la nascita e il consolidamento di nuovi organi di controllo sul mercato monetario e finanziario (si pensi alla Consob e alla sua ristrutturazione operata con la legge 281) ovvero l'esigenza di intervenire contro specifiche forme di criminalità finanziaria (si veda la legge La Torre) ovvero ancora discipline valutarie hanno modificato talune modalità dei controlli previsti dalla legge bancaria.

Oggi stiamo assistendo alla rinascita di nuovi intermediari finanziari non creditizi o a forme atipiche di svolgimento dell'attività creditizia (il cosiddetto parabancario); si profilano i primi intrecci tra imprese assicurative e banche; carente risulta la regolamentazione delle società finanziarie e di quelle fiduciarie; sono in cantiere iniziative per l'introduzione di norme nuove di intermediazione quali il «merchant banking» o i «fondi pensione»; è massiccia l'introduzione nelle banche di nuove tecnologie. Il 1986 si profila come «l'anno della finanza»; dopo l'anno del «toro» (per il boom borsistico che lo ha caratterizzato) che è stato il 1985, con i fondi comuni che ad esempio hanno raggiunto i 20mila miliardi.

Per ciò che attiene il sistema creditizio in senso stretto, si profila l'esigenza di modifiche negli assetti istituzionali e nell'operatività di specifiche categorie di intermediari: dalle casse di risparmio e, più in generale, dalle banche pubbliche, alle banche popolari, alle casse rurali, etc.. Al vertice, il tema del finanziamento del Tesoro e delle relatività modalità è carico di implicazioni di politica finanziaria ed istituzionale. Di fronte a questa mole di trasformazioni che occorrerebbe orientare non per moltiplicare i circuiti di intermediazione, ma per sostenere l'impresa produttiva e promuovere lo sviluppo dell'economia reale, appare necessario dare vita a nuove «regole del gioco», ispirate, tra l'altro, a conseguire maggiore trasparenza, certezze per l'operatore, rapporti più chiari tra organi di controllo, Governo e Parlamento e a impedire forme di innovazione finanziaria che abbiano per scopo l'elusione di vincoli e precetti. In questo senso forse si potrebbe parlare del bisogno ormai di una «legge finanziaria» (nel senso che non si limiti ai soli intermediari bancari) che tuttava distingua tra questi ultimi e quelli non bancari. Certo è che a 50 anni dalla nascita — ben portati fino ad un certo punto per l'elasticità della sua struttura — è ora che si apra un dibattito sulla opportunità di una ristrutturazione della legge bancaria, che la consenta di governare la realtà profondamente mutata degli intermediari e degli operatori.

Angelo De Mattia